

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12/03/2026

L'anno duemilaventisei il giorno dodici del mese di Marzo, alle ore 9,30 a Brolo in Via Mazzini n.4, presso la sede legale si sono riuniti previa formale convocazione i soci della **"PRO.SCA. Associazione per la promozione della scuola di cultura aziendale"**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto Societario;
2. Varie ed eventuali.

La riunione viene presieduta dal Presidente Dr. Mastrolemba B. Antonino, il quale constatata la presenza di tutti i soci nonché di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, dichiara la riunione validamente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e chiama a fungere da segretario il signor Gammeri Giuseppe che accetta.

In merito al primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che è stata necessaria convocare l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare il nuovo testo di statuto richiesto per l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, successivamente il presidente dà lettura integrale articolo per articolo del nuovo testo di statuto.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'assemblea all'unanimità, e con il voto favorevole di tutti i presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo testo di statuto nella sua integrità. Il presidente viene incaricato alla registrazione del nuovo statuto sociale presso l'Agenzia delle Entrate e alla successiva iscrizione dell'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore.

Non avendo altri argomenti su cui deliberare e nessuno dei presenti chiesto la parola, alle ore 11.45 viene sciolta la seduta previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario



五、

L'Addetto
Antonino Sirinheri
Segretario del Direttore
via Fierro
10

Add.
 onino Sirm
 ega del Direttore
 Talia Firrarello
 1014

provinciale
RCD n. 24-092016





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“PRO.SCA ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA SCUOLA DI CULTURA
AZIENDALE – ETS

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Brolo (ME) Via Mazzini n. 4, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata **“PRO.SCA Associazione per la Promozione della Scuola di Cultura Aziendale - ETS”** in sigla **“PRO.SCA – ETS”** in conformità al D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune che potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'Associazione potrà istituire sezioni, delegazioni e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea.



Art. 2. L'associazione **“PRO.SCA Associazione per la Promozione della Scuola di Cultura Aziendale - ETS”**, in sigla **“PRO.SCA – ETS”** più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

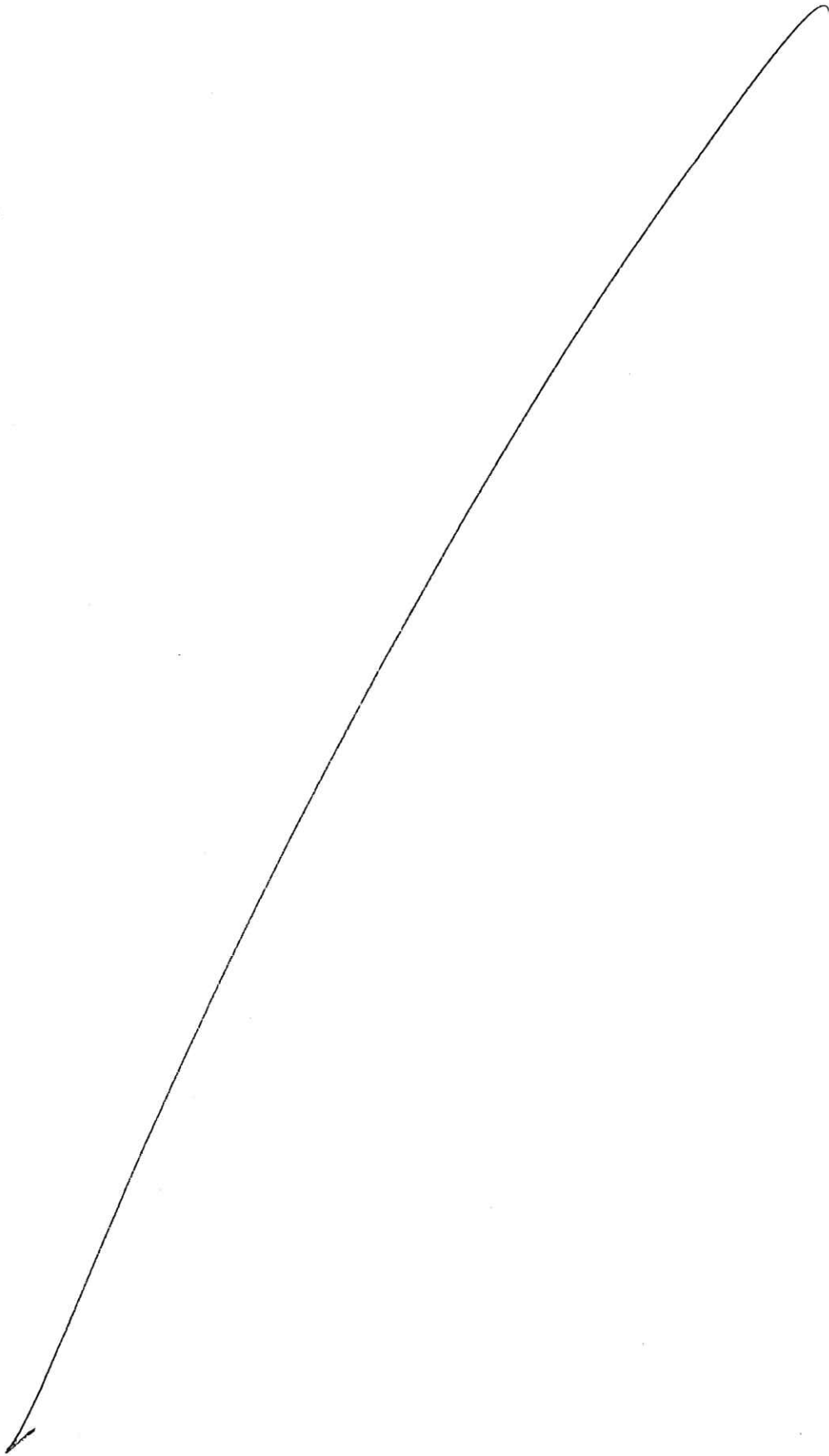
Scopo finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

L'Associazione, quindi a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere, organizzare, gestire:

1) Promuovere la Scuola di Cultura Aziendale, mirata nella specializzazione nell'Area Marketing, formazione di qualsiasi tipo ed in tutte le sue esplicazioni ed Informazione aziendale sia imprenditoriale, lavorativa e socio politica. Ogni iniziativa sarà finalizzata allo studio e alla ricerca applicativa di programmi di orientamento e di gestione delle risorse socio/economico - politiche del Territorio Nazionale, Europeo, Internazionale, attivando collaborazioni scientifico applicative con Enti Universitari e di ricerca socio/economica regionali, nazionali, internazionali e comunitari, Istituti scolastici e di formazione professionale, Associazioni Imprenditoriali, Province Regionali, Istituti di Credito, Camere di Commercio ed Enti Comunali.

2) La promozione redazionale ed Editoriale di testate di informazione aziendale e di altre testate editoriali, eventualmente periodiche, anche in versione multimediale e telematica.

3) Rapporti di promozione associativa rivolti a operatori e tecnici, esperti e docenti specializzati nei comparti del marketing, formazione ed informazione, rappresentanti e dirigenti di imprese, aziende ed enti locali e pubblici.

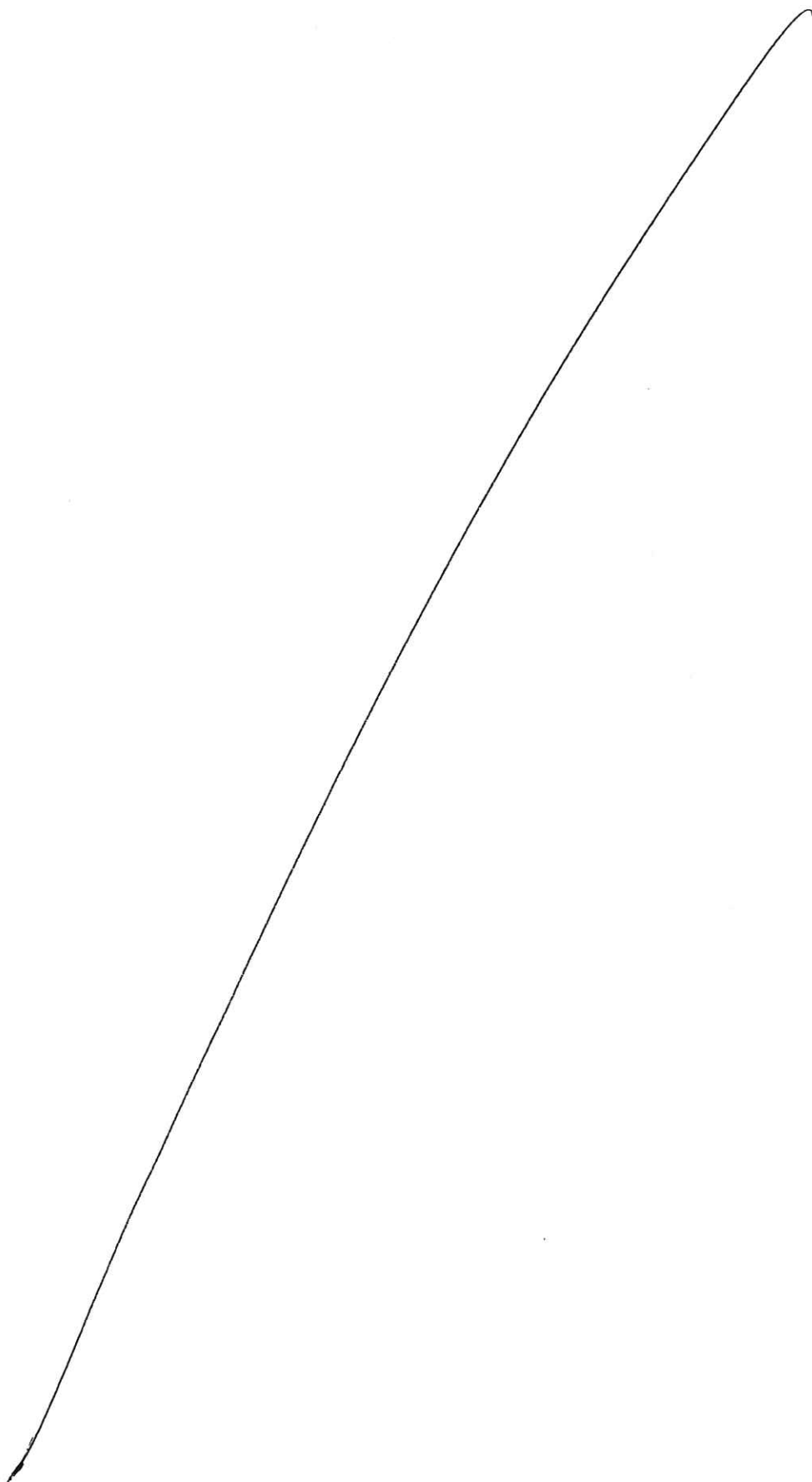
4) La promozione e gestione di attività fieristiche, showroom, workshop, partneriati internazionali, incontri internazionali;

5) Animazione di qualsiasi tipo ed attività conseguenziali in tutto il mondo per sviluppo scambi commerciali;

6) Gestione di eventi politico istituzionali per conto di comuni, provincie, regioni, stato, unione europea, nazioni unite e altri organismi internazionali.

L'attività della associazione si esplicherà attraverso la promozione ed organizzazione di conferenze, seminari, master, corsi, cicli di lezioni, ed ogni altra attività e manifestazione a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, ritenuta opportuna per il perseguimento del proprio scopo sociale.

L'associazione, anche nel quadro della legislazione e dei Programmi della Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali e delle nazioni in cui opera a livello internazionale, promuove,



progetta, organizza e gestisce formazione di qualsiasi tipo ed in tutte le sue esplicazioni attuali e future, qualsiasi tipo di servizio al lavoro ed in tutte le sue esplicazioni attuali e future, e l'elenco che segue, solo a titolo indicativo ed esemplificativo, ma non tassativo:

a) nei settori Informatica, Economico-Aziendale e Socio Economico, Giuridico, Terziario, Terziario Avanzato, Culturale e Socio-Culturale, Economico, Sanitario e Socio-Sanitario, Socio Politico, Socia Assistenziale, Industriale, Servizi alla persona, Mediazione Culturale, Mediazione Familiare, Conciliazione e Mediazione Civile, Lingue Straniere, Turistico, Ristorazione ed attività alberghiera, Trasporti, Agricoltura, Silvicultura e servizi connessi, Pesca, Piscicoltura e servizi connessi, Attività Manifatturiere e di Trasformazione, Costruzioni ed Edilizia in genere, Comunicazioni, I.T.C. e Tecnologie Avanzate ed Innovative, Servizi alle Imprese, Attività Immobiliari, Attività Culturali, Attività Artigianali, Attività Commerciali, Meccanico, Beni Culturali, Energie rinnovabili, Tessile, Nautico, ecc.....

b) formazione continua in sanità;

bb) corsi e servizi di orientamento e di formazione, rivolti a soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico o in difetto che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, volti ad assicurare una cultura di base polivalente e l'apprendimento di condizioni tecniche generali, la formazione civica e sociale degli allievi;

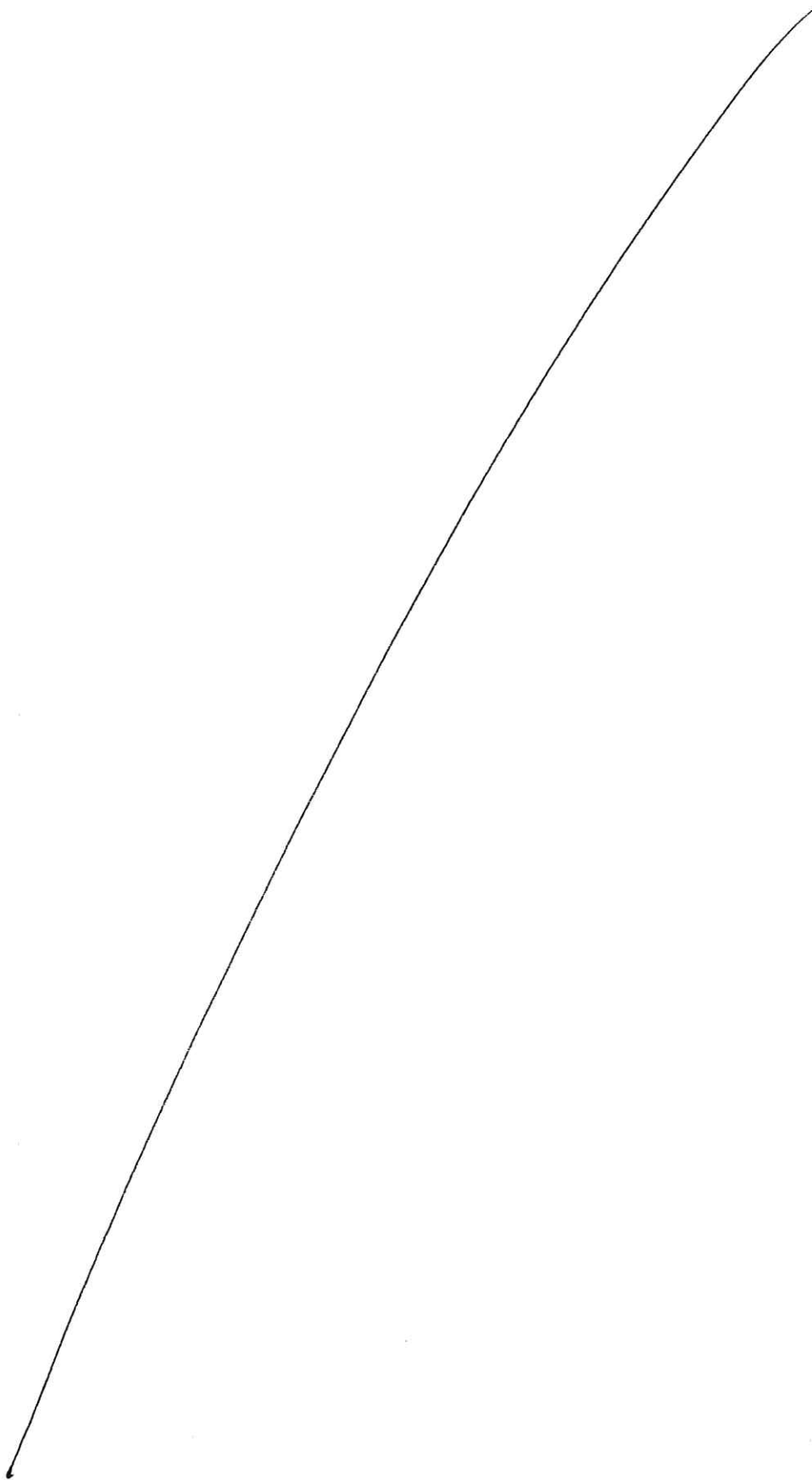
c) corsi e servizi di orientamento e di formazione riservati ai giovani i quali frequentino, contemporaneamente presso istituzioni scolastiche pubbliche, corsi sperimentali di scuola media per lavoratori finalizzati al conseguimento del titolo di studio nella scuola dell'obbligo;

d) corsi e servizi di orientamento e di formazione rivolti al miglioramento delle capacità professionali dei giovani per l'inserimento nel mondo del lavoro, in possesso del diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea o che, pur non in possesso dei predetti titoli di studio, possano vantare una specifica esperienza di lavoro;

e) corsi e servizi di orientamento e di formazione rivolti al conseguimento di qualificazioni o specializzazioni in settori, e per profili professionali, aventi specifica rilevanza ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, sia nel comparto pubblico che in quello privato.

f) corsi e servizi di orientamento e di formazione professionale destinati all'acquisizione di specifiche professionalità occorrenti per la gestione e la manutenzione di opere ed impianti di rilevante utilità sociale.

g) corsi e servizi di orientamento e di formazione professionale per disoccupati di lunga durata che hanno già avuto esperienze lavorative ovvero devono accedere al mondo del lavoro, nonché per donne che intendono giungere all'occupazione;



h) corsi e servizi di orientamento e corsi di qualificazione e riqualificazione rivolti al conferimento di compiute capacità tecniche e culturali in vista dell'acquisizione di una qualifica professionale riservati a:

- lavoratori occupati che intendono migliorare la propria preparazione;
- lavoratori disoccupati che abbiano bisogno di conseguire una nuova qualifica per un più facile reinserimento nell'attività lavorativa;
- lavoratori minacciati dalla disoccupazione in seguito a processi di ristrutturazione o di considerevoli modifiche del sistema produttivo o di gestione da parte dell'azienda presso la quale prestano servizio;
- lavoratori autonomi che abbiano bisogno di un aggiornamento tecnologico per una conduzione più moderna dell'impresa individuale;

i) corsi e servizi di orientamento e di formazione ad altissimo livello contenutistico, compresi quelli mirati alla formazione a professioni polivalenti;

l) corsi e servizi di orientamento e di specializzazione e sperimentazione aziendale, intesi al raggiungimento di un'approfondita conoscenza di particolari processi tecnologici ed operativi;

m) corsi e servizi di orientamento e di aggiornamento e perfezionamento diretti ad assicurare un sistema di formazione permanente anche come continuazione e sviluppo di altri corsi;

n) corsi e servizi di orientamento e di recupero sociale per portatori di handicap, disadattati, immigrati ed emigrati rientrati, emarginati e svantaggiati a vario titolo;

o) corsi e servizi di orientamento e di insegnamento complementare per apprendisti;

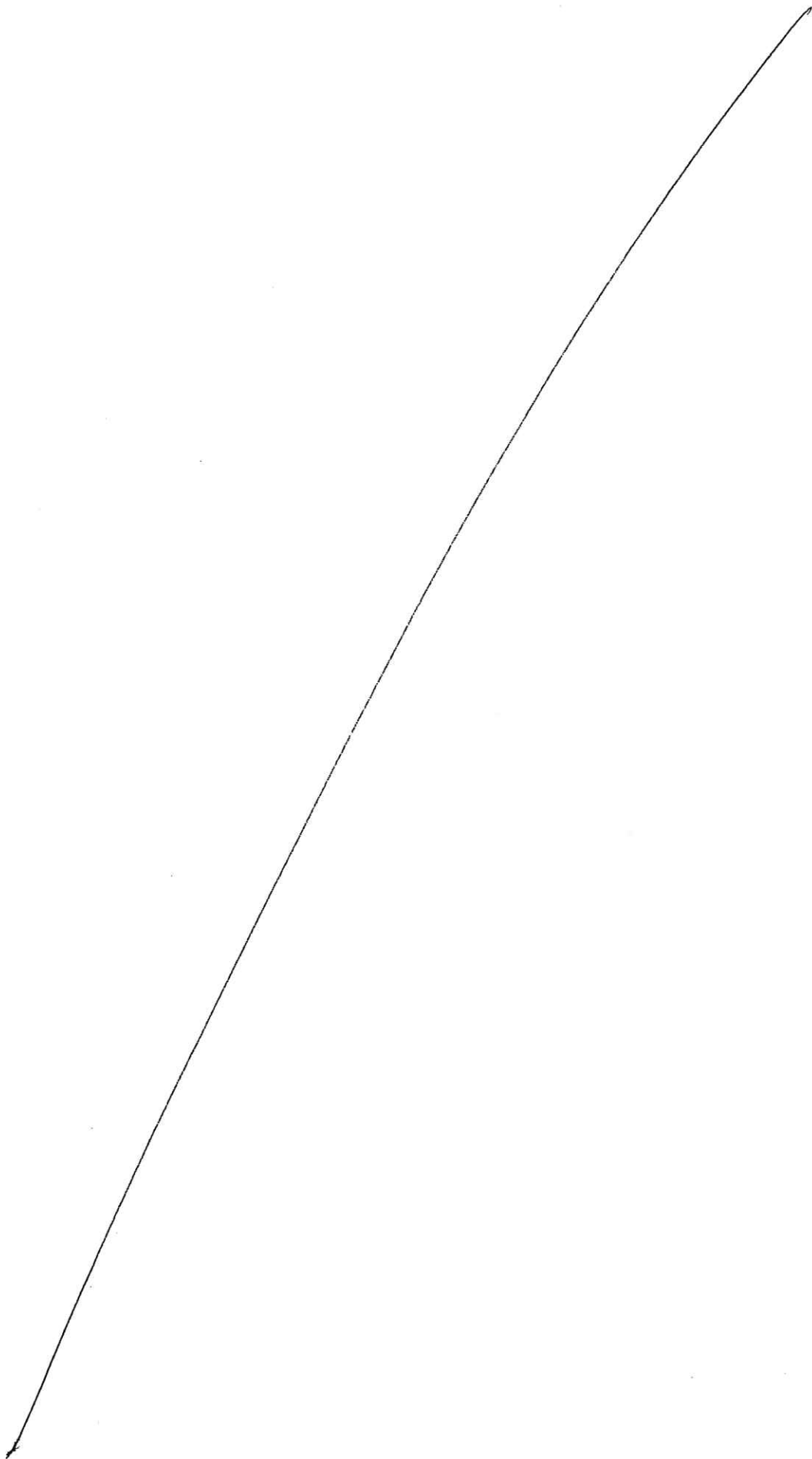
p) corsi e servizi di orientamento e per la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico, universitario, degli enti pubblici e istituzionali e di quello preposto alle attività di formazione professionale;

q) corsi liberi e comunque destinati a soddisfare esigenze formative di qualsivoglia natura, anche autorizzati e riconosciuti a livello regionale, nazionale, internazionale;

r) convegni di studio, attività di sperimentazione e ricerca sui problemi tecnico-didattici e metodologici della formazione professionale e dei servizi e politiche sul lavoro.

L'associazione cura altresì la gestione dei corsi e dei servizi, attività ed iniziative di formazione e servizi nel campo socio-sanitario, del volontariato, della protezione civile, del turismo, dello sport, della cultura e del tempo libero nell'ottica dell'educazione permanente, della prevenzione del disagio sociale e delle tossicodipendenze nonché dello sviluppo dei servizi sul territorio e del lavoro in genere.

L'associazione cura inoltre pubblicazioni, dibattiti, master, corsi, relazioni e scambi internazionali,



seminari, incontri di studio, convegni ed altre manifestazioni pubbliche nonché servizi di informazione e di segretariato sociale rivolti agli occupati, ai disoccupati ed ai giovani in cerca di prima occupazione.

L'associazione, anche ai fini del possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale, nazionale, comunitaria e internazionale in materia di formazione professionale e dei servizi al lavoro si avvarrà di strutture, capacità organizzativa, attrezzature idonee, gestione risorse umane e network professionali.

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra l'associazione potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria che sarà ritenuta utile o necessaria.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 5. Il numero dei soci è illimitato, possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

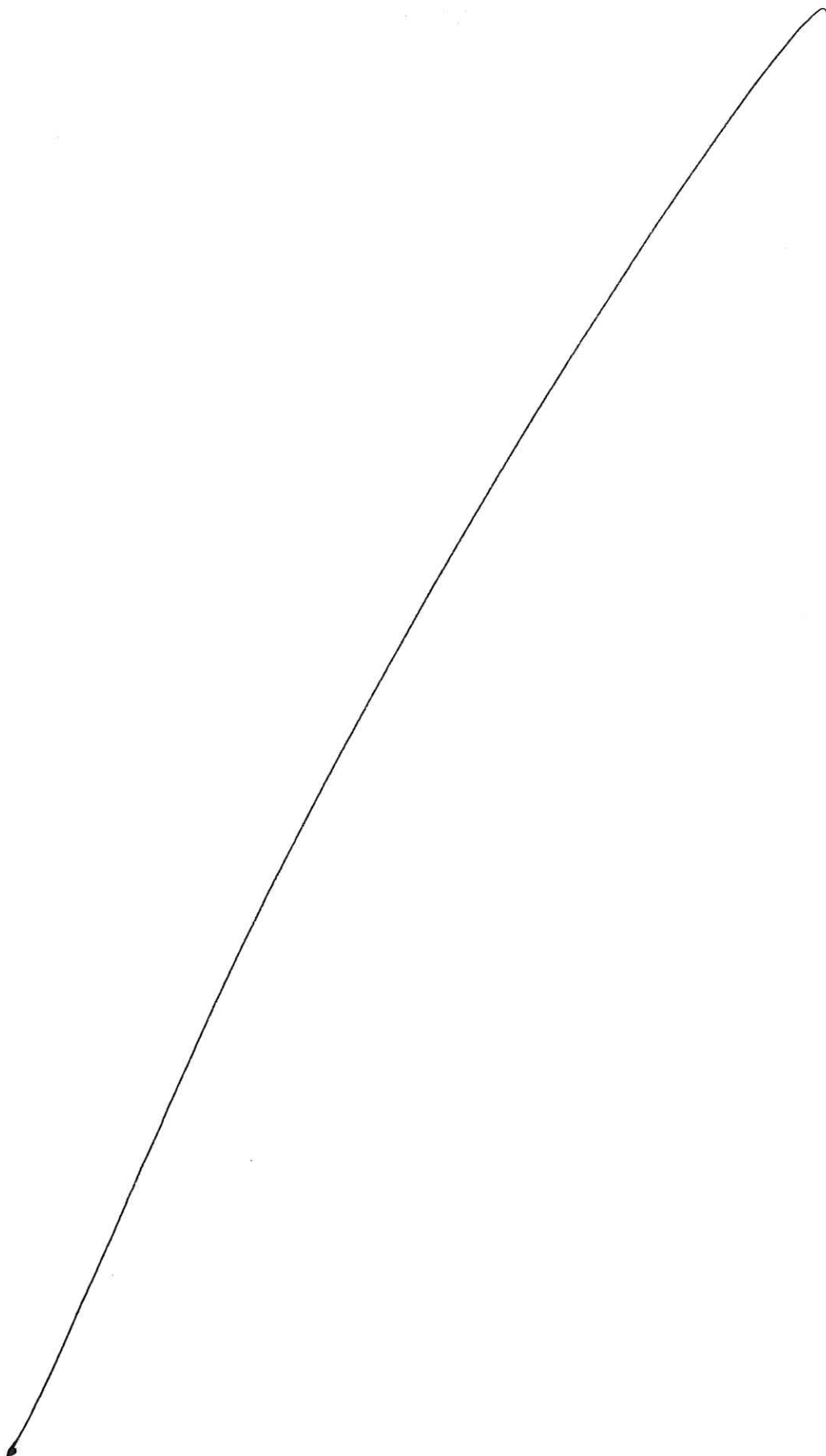
Possono far parte dell'associazione persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni in genere, a condizione, per le prime, che non siano interdetti, inabilitati e non abbiano riportato condanne per reati infamanti, nè siano sottoposti a misure di sicurezza. I soci partecipano alla vita associativa, ne accettano le finalità, le scelte di fondo e danno il proprio contributo associativo, culturale ed economico.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, Codice Fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- 2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del



Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6. Ogni socio ha diritto di voto singolo per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

E' in ogni caso espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 7. I soci hanno l'obbligo di:

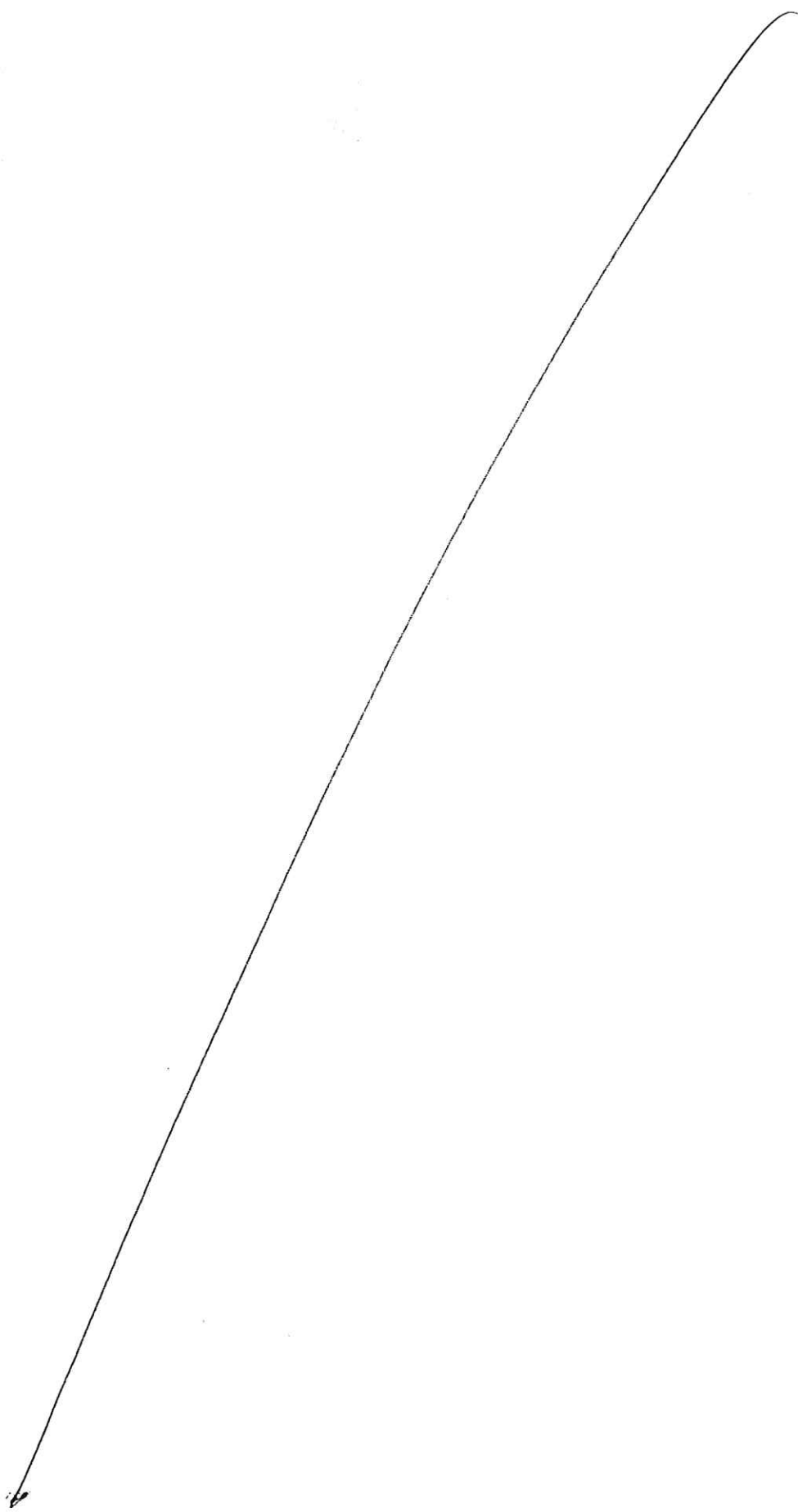
- a) osservare e fare osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni che disciplinano la vita dell'associazione;
- b) accettare le decisioni organizzative e disciplinari del Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) astenersi da ogni atto che possa ledere gli interessi morali e materiali dell'associazione;
- d) rispettare le linee programmatiche, i programmi operativi, i progetti di sviluppo delle varie attività poste in essere dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- e) pagare puntualmente le quote sociali e le quote individuali.

Art.8. Il Consiglio Direttivo può temporaneamente sospendere dai diritti di cui sopra i soci che non adempiano agli obblighi di cui all'art.7; la sospensione non dispensa dal pagamento delle quote sociali e delle contribuzioni sociali.

Art.9. Qualora i motivi di cui al precedente articolo assumono carattere di particolare gravità per l'immagine dell'associazione e il buon andamento dell'Associazione stessa, il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può radiare i soci che se ne siano resi colpevoli.

Art.10. Il Presidente ha la facoltà di adottare il provvedimento della sospensione cautelare nei riguardi dei soci a carico dei quali penda procedimento penale per reati comuni e infamanti.

Art.11. Quando la radiazione fosse motivata da morosità la riammissione all'associazione non potrà aver luogo se l'interessato non abbia regolato precedentemente i suoi rapporti finanziari con l'associazione stessa.



Art.12. I soci cessano di far parte dell'associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per radiazione;
- c) per scioglimento dell'Associazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere inviate con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno. Le dimissioni non esimono il socio dal pagamento delle quote associative arretrate. Qualora la lettera di dimissioni non giunga entro tale termine il socio dimissionario sarà tenuto al versamento della quota associativa per l'anno successivo.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati radiati o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Lavoratori

Art. 13. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, e membri del Consiglio Direttivo, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 14. Sono organi dell'associazione:

- a. il Consiglio Direttivo
- b. Assemblea dei soci;
- c. l'Organo di controllo, qualora si deve nominare per obbligo di legge;
- d. Il Revisore dei conti, qualora si deve nominare per obbligo di legge.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

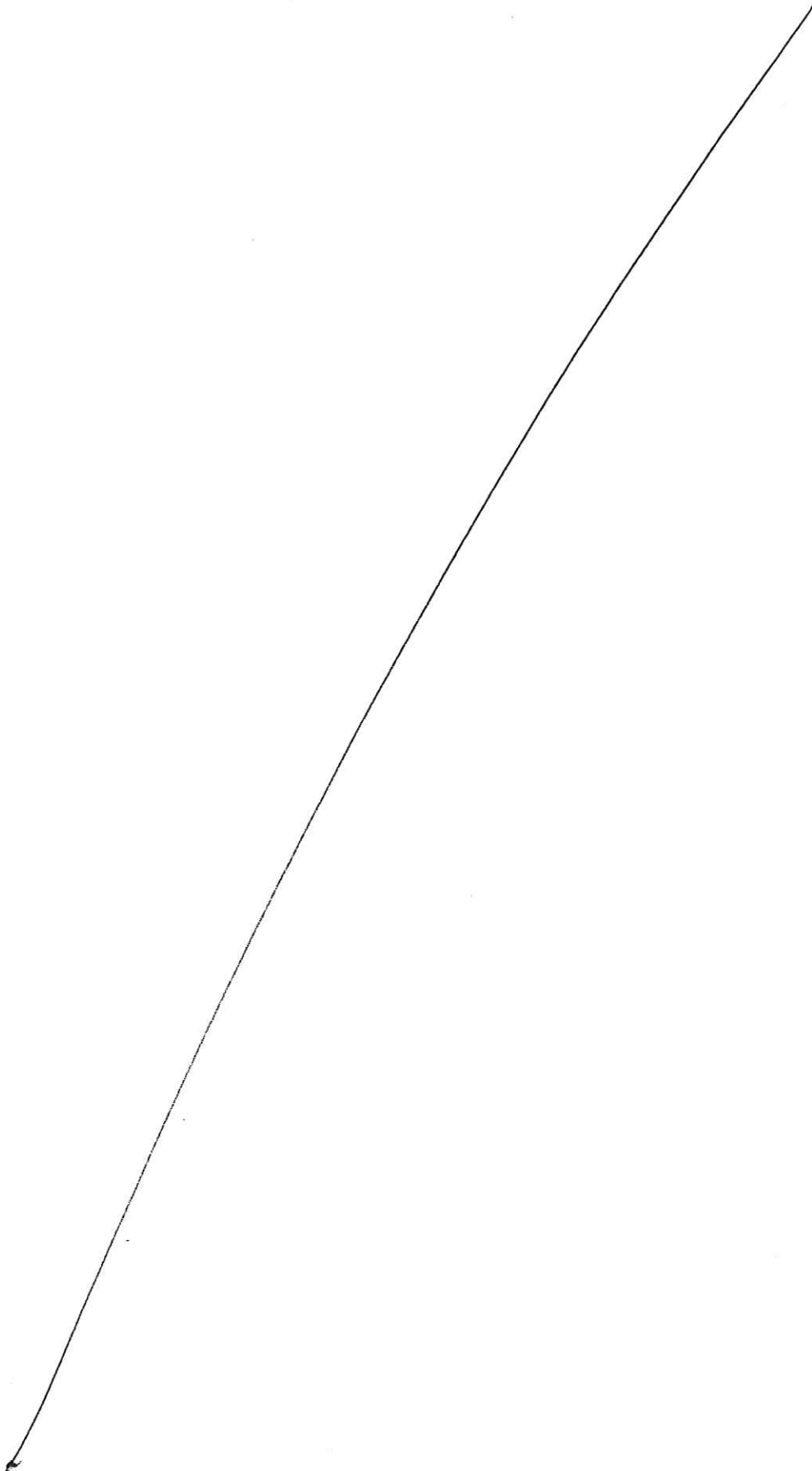
Consiglio Direttivo

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari variabile, da un minimo di tre ad un massimo nove persone, associati, rappresentanti di associati o anche non soci, nei limiti previsti dalla legge.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi





è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei Soci.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed uno o più vice presidenti;
- redigere il progetto di bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
- deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione degli associati;
- redigere l'eventuale bilancio preventivo con la previsione di tutte le azioni ed i costi da sostenere nell'esercizio successivo;
- controllare che non si deroghi rispetto ai limiti di intervento approvati dall'assemblea;
- nominare amministratori delegati decidendone i limiti della delega;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente o da uno dei vice presidenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

E altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante email, raccomandata o telegramma contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza due giorni prima. Il consiglio è altresì valido anche senza formale convocazione quando risultano tutti i membri presenti.

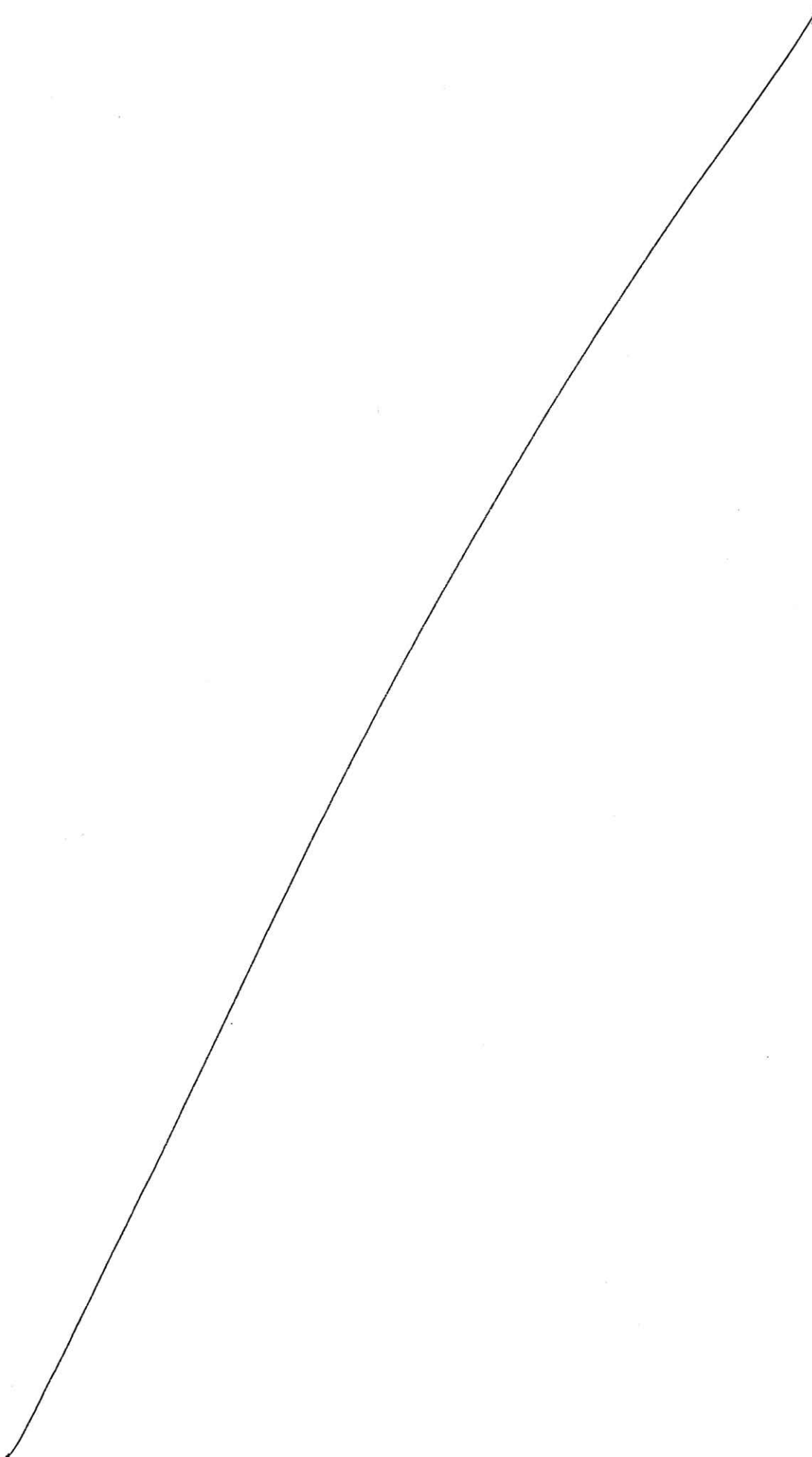
Le deliberazioni del consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il verbale della riunione del consiglio è redatto dal segretario dell'Associazione, se nominato, ovvero da un consigliere incaricato dal presidente con funzioni di segretario.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e da chi lo ha redatto.

Non è ammessa la delega neanche ad un altro componente del consiglio.

I componenti del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di presidente o di vice presidente, il consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo presidente o vice presidente che ricopre



le carica fino all'assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale assemblea.

Si ritiene automaticamente cessato dalla carica il consigliere che non partecipa senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancati con altri che scadranno assieme con quelli in carica alla scadenza naturale.

Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo associato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Presidente – Vice Presidente

Art.16. Il presidente dell'associazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo;
- b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea e dal consiglio direttivo;
- c) propone al consiglio direttivo le eventuali nomine del direttore, conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
- d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- e) accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
- f) ha facoltà di conferire procure per singoli atti o categorie di atti a terzi.

In caso di assenza od impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente o da uno dei vice presidenti disgiuntamente, con tutti i suddetti poteri.

Rappresentanza dell'Associazione – Firma Sociale

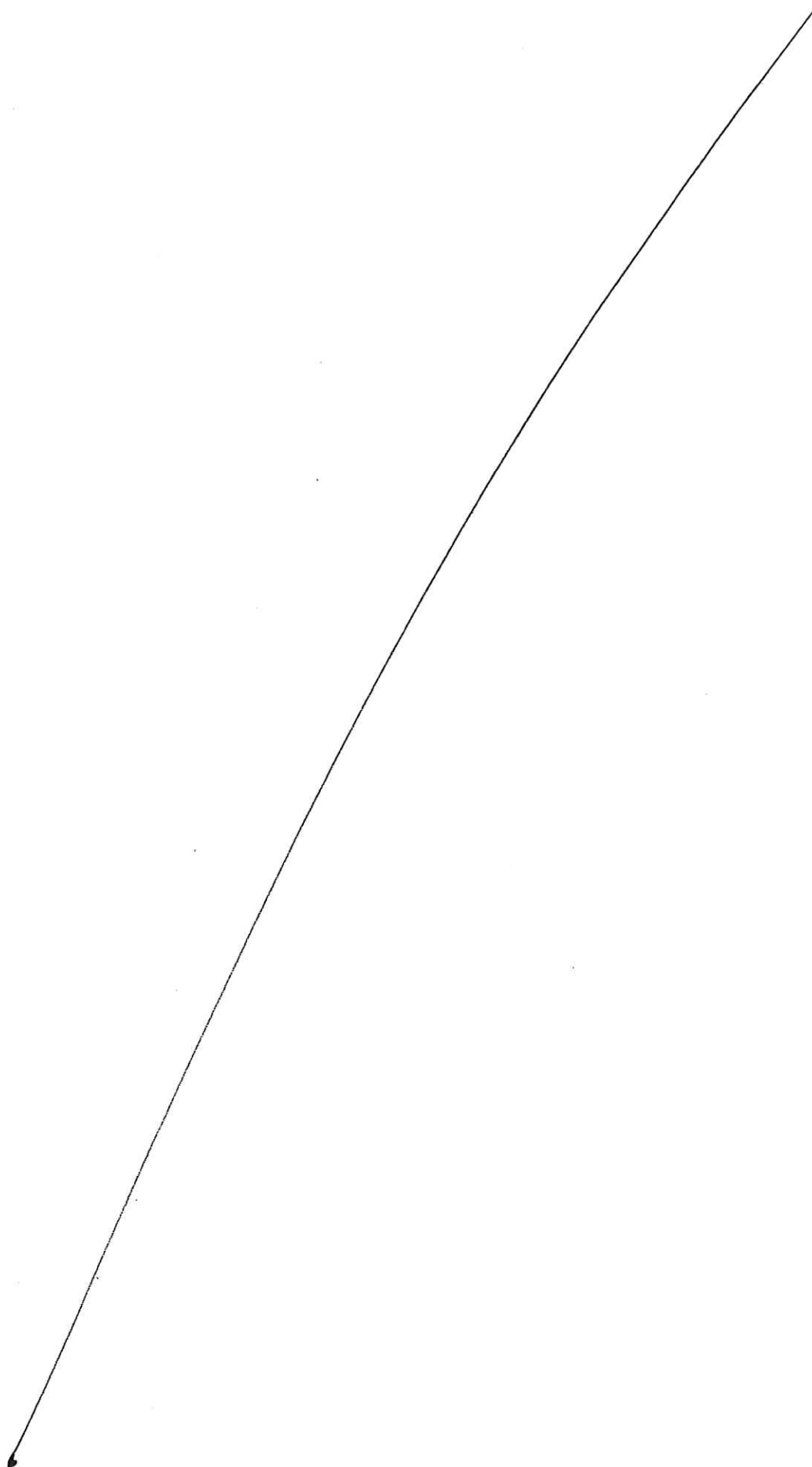
Art.17. Al presidente spettano la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

In caso di grave impedimento del presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al vice presidente o ai vice presidenti disgiuntamente.

L'Assemblea

Art. 18. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto.

L'assemblea dei soci sarà convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi,



dal Vice-presidente, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo per particolari motivi, per la presentazione della relazione consuntiva e programmatica dell'attività dell'Associazione e per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Il deposito dei bilanci presso la sede sociale avverrà entro e non oltre 90 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo.

Essa verrà convocata in seduta straordinaria ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente ovvero su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci. Tutte le valutazioni relative alla nomina di cariche associative sono segrete o per acclamazione in caso di candidatura unica.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere trasmesso a tutti gli aventi diritto a mezzo email, raccomandata o telegramma anche a mano o altro mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione, inviato almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora ed il luogo della stessa e gli argomenti che verranno posti in discussione.

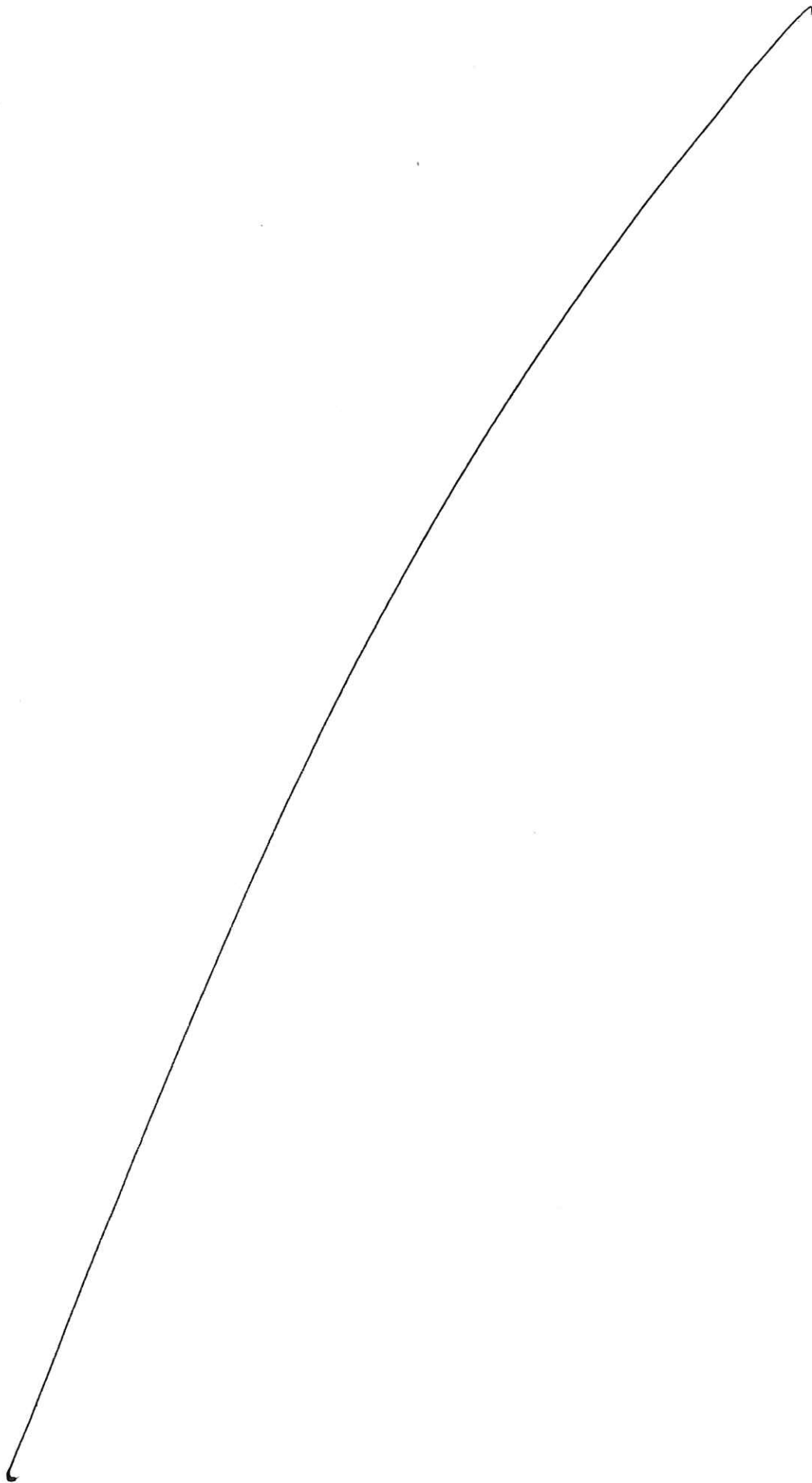
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea degli associati determinerà l'ammontare delle quote associative annuali, nonché delle quote di iscrizione.

E' possibile l'intervento per delega che può essere rilasciata solo ad altri soci che non ricoprono cariche negli organi sociali. Ogni socio non può accettare più di due deleghe.

Art. 19. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;



- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 12;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Organo di controllo

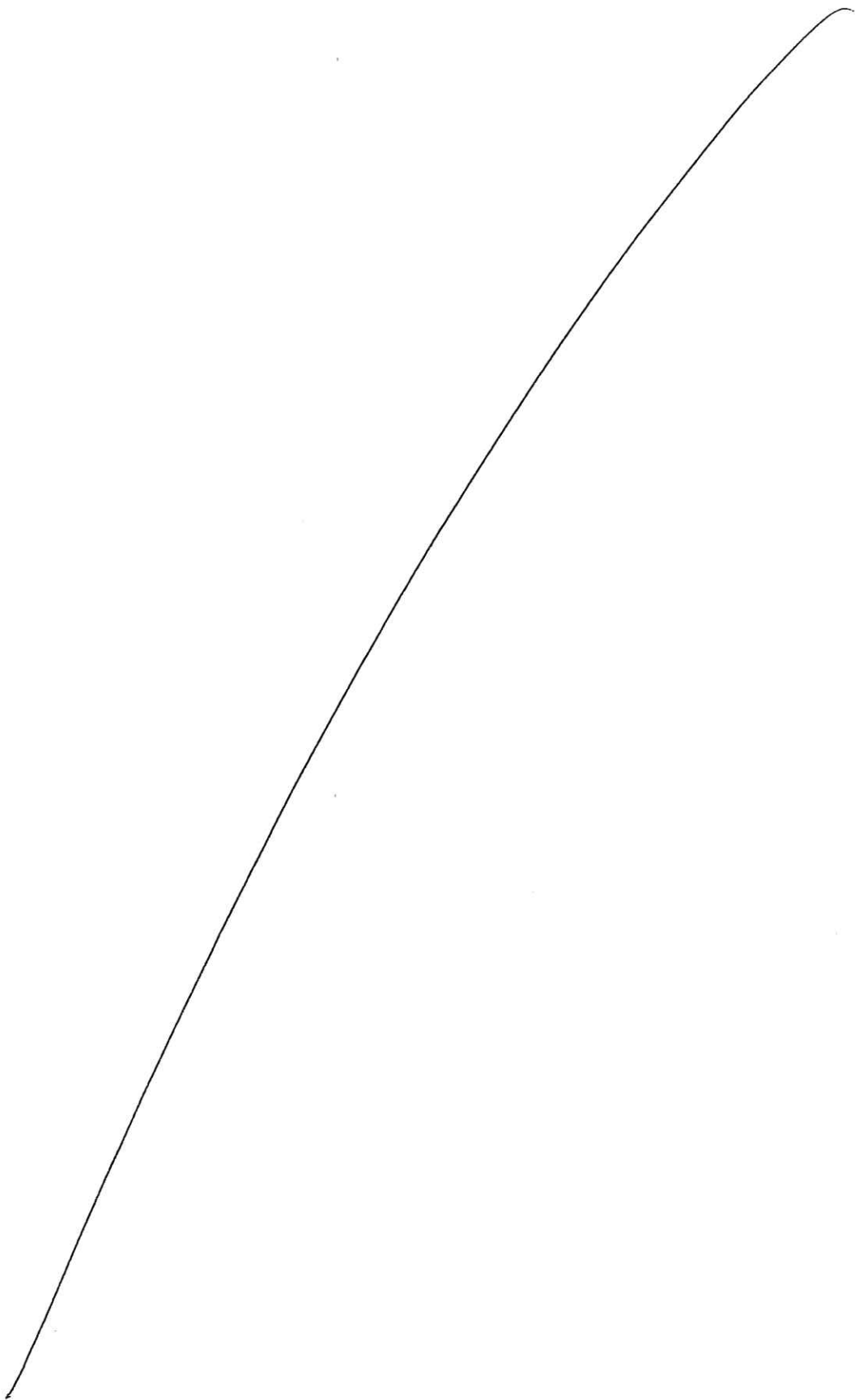
Art. 20. Qualora si superino i limiti di legge, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 21. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se si superano i limiti di legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

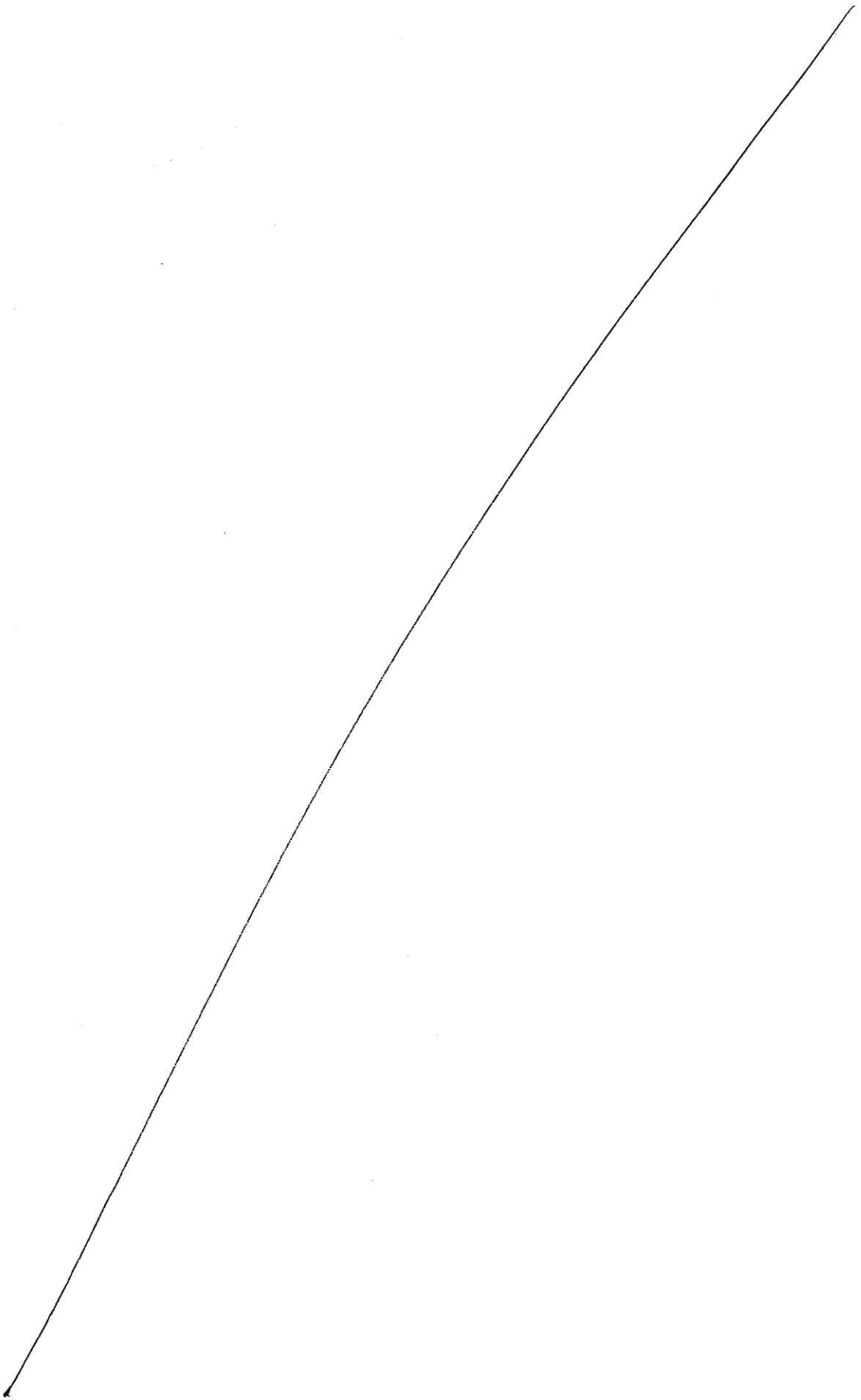
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 22. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti qualora deliberate;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto



a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 24. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
- quote sociali.



Art. 25. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Pubblicità e trasparenza

Art. 26. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

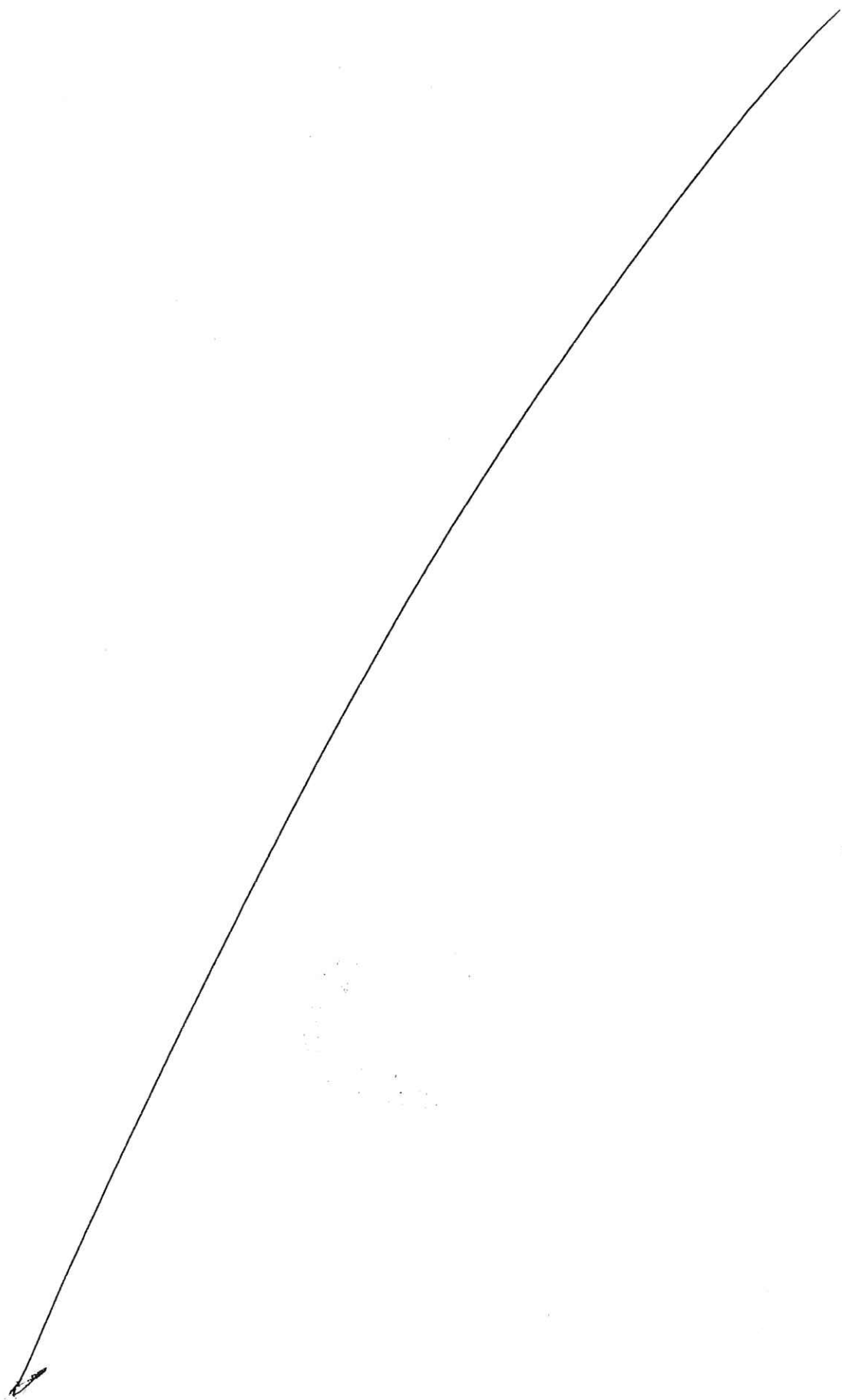
Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 27. Se si superano i limiti di legge, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Modifiche statutarie e scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 28. Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei



presenti.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 29. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

